

## FOGLIO INFORMATIVO

Redatto ai sensi della normativa di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari  
(Titoli VI del D. Lgs. 385/1993, Delibera CICR del 4/3/2003, Testo Unico Bancario e relative disposizioni di attuazione)

### APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE PER CONSUMATORI DI IMPORTO SUPERIORE A 75.000 EURO E PER NON CONSUMATORI

#### INFORMAZIONI SULLA BANCA

##### Banca Consulia S.p.A.

C.so Monforte, 52 – 20122 Milano

Tel.: +39.02.85906.1 – Fax: +39.02.85906.2141

E-mail: [info@bancaconsulia.it](mailto:info@bancaconsulia.it)

Sito internet: [www.bancaconsulia.it](http://www.bancaconsulia.it)

Iscrizione all'Albo delle banche presso Banca d'Italia: n. 5453 – Codice ABI: 03159

Codice Fiscale, Partita IVA e C.C.I.A.A. MI: 01733820037 – R.E.A. 1599769

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ed al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

#### Dati e qualifica del soggetto incaricato dell'offerta fuori sede:

COGNOME:	NOME:
SEDE/UFFICIO:	
TEL.:	EMAIL:
ISCRIZIONE AD ALBI O ELENCHI:	NUMERO DELIBERA ISCRIZIONE ALL'ALBO / ELENCO:
QUALIFICA:	

#### CHE COS'È L'APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE

L'apertura di credito in conto corrente è un contratto con il quale la Banca, su richiesta del cliente, si impegna a mettere a disposizione una somma di denaro, oltre l'ammontare delle somme depositate (saldo disponibile), per un periodo di tempo determinato o indeterminato.

Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l'emissione di assegni bancari), in una o più volte, questa somma e può con successivi versamenti, nonché bonifici o altri accrediti, ripristinare la disponibilità del credito.

L'apertura di credito è collegata e subordinata all'esistenza di un rapporto di conto corrente, per le cui condizioni si rimanda allo specifico Foglio Informativo.

#### Principali rischi connessi al servizio

Tra i principali rischi si evidenziano:

- rischi legati al tasso di indicizzazione: aumento imprevedibile degli interessi a seconda dell'andamento del parametro di indicizzazione fissato nel contratto;
- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse, commissioni e spese di servizio) ove contrattualmente previsto, a fronte delle quali al cliente viene riservata la facoltà di recesso nei termini previsti dal contratto;
- revoca della facilitazione per volontà della Banca a fronte di un uso non corretto del fido concesso (ad esempio utilizzi al di fuori del fido) e/o a seguito di atti che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria, legale ed economica del richiedente o dell'eventuale garante.

**PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE**
**QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO**

<b>Ipotesi con tasso debitore VARIABILE</b>		
Si ipotizza un contratto a tempo indeterminato di Euro 75.001,00, che il credito abbia una durata di mesi 3, sia utilizzato per intero, che la liquidazione degli interessi sia su base annuale e che sia prevista solo l'applicazione della commissione annua per messa a disposizione fondi come disciplinata dall'art. 117 bis D. Lgs. 385/93 Testo Unico Bancario e comunque entro i limiti dettati dalla normativa attuale nella misura del 0,50% trimestrale sull'accordato.		
Accordato	<i>Euro</i>	75.001,00
Utilizzato	<i>Euro</i>	75.001,00
<b>Tasso Debitore Nominale Annuo</b>		12,00% <sup>(1)</sup>
Oneri trimestrali per la messa a disposizione di fondi (Commissione trimestrale per la messa a disposizione di fondi 0,50%)	<i>Euro</i>	375,005
Interessi	<i>Euro</i>	2.250,03
<b>TAEG massimo</b>		<b>14,75747%</b>

I tassi e le commissioni pubblicati nel presente Foglio Informativo rappresentano il massimo del costo previsto dalla Banca. Pertanto, al momento della stipula del contratto con i singoli clienti, una o più delle specifiche voci di costo potranno essere concordate e stabilite in misura inferiore ai fini del rispetto delle disposizioni in tema di usura. La Banca rispetta sempre le previsioni di usura, pertanto, nel caso specifico, uno o più voci di costo potranno essere inferiori.

VOCI DI COSTO			
<b>FIDI E SCONFINAMENTI</b>	<b>Fidi</b>	Tasso di interesse debitore annuo nominale sulle somme utilizzate <i>(tasso debitore annuo su scoperti a fronte di fido, qualora l'affidamento sia utilizzato entro i limiti dell'importo concesso)</i>	12,00% <sup>(1)</sup>
		Commissione per messa a disposizione fondi. Commissione sulle somme rese disponibili, calcolata trimestralmente:(v. <i>legenda</i> )	0,50 %
	<b>Sconfinamenti extra-fido</b>	Tasso di interesse debitore annuo nominale sulle somme utilizzate <i>(tasso debitore annuo sconfinamento extra-fido, applicato al solo importo dello sconfinamento "extra-fido", per i giorni della durata del superamento del fido)</i>	15,00% <sup>(2)</sup>
		Commissione di istruttoria veloce (CIV)	Non applicate
		Altre spese	Non applicate
	<b>Sconfinamenti in assenza di fido</b>	Tasso di interesse debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	15,00% <sup>(2)</sup>
		Commissione di istruttoria veloce (CIV)	Non applicate
		Altre spese	Non applicate
	<b>Liquidazione ed esigibilità degli interessi</b>	Liquidazione ed esigibilità delle competenze	Alla chiusura di ogni trimestre (31/3-30/06-30/09-31/12)
Maturazione interessi debitori		Annuale al 31/12 di ogni anno o al termine del rapporto	
Esigibilità degli interessi debitori		Al 01/03 di ogni anno successivo alla maturazione o al termine del rapporto	
<b>Periodo di riferimento per il calcolo degli interessi</b>		Anno civile divisore 365	

<sup>1</sup> Euribor 365 a tre mesi pari a -0,318%, maggiorato di massimi 12 punti percentuali. Resto inteso che, qualora il parametro di riferimento cui è indicizzato il tasso variabile assuma un valore pari a zero o negativo (per effetto dell'andamento del mercato monetario), il tasso di interesse applicabile sarà pari allo spread. In nessun caso, quindi, la misura degli interessi potrà essere inferiore al valore dello spread, anche se il parametro di riferimento assumesse valori negativi.

<sup>2</sup> Euribor 365 a tre mesi pari a -0,318% maggiorato di massimi 15 punti percentuali. Resto inteso che, qualora il parametro di riferimento cui è indicizzato il tasso variabile assuma un valore pari a zero o negativo (per effetto dell'andamento del mercato monetario), il tasso di interesse applicabile sarà pari allo spread. In nessun caso, quindi, la misura degli interessi potrà essere inferiore al valore dello spread, anche se il parametro di riferimento assumesse valori negativi.

Spese di invio comunicazione			
▪	Invio Estratto Conto trimestrale cartaceo	Euro	1,50
▪	Invio Estratto Conto trimestrale online	Euro	0,00
▪	Invio Documento di Sintesi cartaceo	Euro	1,00
▪	Invio Estratto Conto trimestrale/Documento di Sintesi online	Euro	0,00

#### Tassi apertura di credito

<b>Tasso non indicizzato</b> Tasso di interesse debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	Non previsto
<b>Tasso indicizzato</b> Tasso di interesse debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	Il tasso è pari al valore del parametro di indicizzazione, sotto descritto, maggiorato dello spread concordato.
<b>Parametro di indicizzazione</b> Corrispondente al tasso Euribor (Euro Interbank Offerend Rate) a 3 mesi, pubblicato di norma su "Il Sole 24 Ore", moltiplicato per il coefficiente 365/360 (colonna 365 del "Il Sole 24 Ore"). Il tasso viene aggiornato mensilmente (con decorrenza inizio mese) come rilevato da "Il Sole 24 Ore" del primo giorno lavorativo di ogni mese con riferimento all'ultimo giorno lavorativo del mese precedente. Alla data di pubblicazione del presente documento il parametro di indicizzazione è pari a -0,318%. Qualora il parametro di riferimento cui è indicizzato il tasso variabile assuma un valore pari a zero o negativo (per effetto dell'andamento del mercato monetario), il tasso di interesse applicato sarà pari allo spread. In nessun caso, quindi, la misura degli interessi potrà essere inferiore al valore dello spread, anche se il parametro di riferimento assumesse valori negativi.	

**Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** pro tempore vigente previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito della Banca: [www.bancaconsulia.it](http://www.bancaconsulia.it).

#### ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

Per tutte le condizioni economiche relative al conto corrente di corrispondenza si rinvia all'apposito Foglio Informativo del conto corrente collegato all'affidamento.

#### RECESSO E RECLAMI

##### 1. Recesso

###### 1.a. Recesso da parte del cliente

Il cliente può recedere in qualsiasi momento dall'apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, con effetto di chiusura dell'operazione mediante il pagamento di quanto dovuto. In ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso con decorrenza dalla data di ricezione del recesso da parte della Banca.

In caso di conclusione del contratto mediante tecniche di comunicazione a distanza, se "consumatore" ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, il cliente ha il diritto di recedere dal contratto, senza alcuna penalità e senza giustificare il motivo, entro il termine di 14 (quattordici) giorni dalla conclusione del contratto, con le modalità previste nel contratto stesso.

###### 1.b. Recesso da parte della Banca

Nel caso dell'**apertura di credito in conto corrente a tempo determinato**, il recesso della Banca è regolato come segue:

- se il cliente riveste la qualità di "**consumatore**" ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, la Banca può recedere dal contratto anche prima della scadenza e senza preavviso, in presenza di una giusta causa ai sensi dell'art. 1845, comma 1, c.c., oppure sospendere l'utilizzo o ridurne l'ammontare, inviando al cliente una comunicazione per lettera raccomandata;
- se il cliente **non** riveste la qualità di "**consumatore**" ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, la Banca può recedere in qualsiasi momento, anche in assenza di giusta causa, dall'apertura di credito, oppure ridurne l'ammontare o sospendere l'utilizzo, inviando al cliente una comunicazione per lettera raccomandata o telegramma.

In entrambi i casi, in caso di recesso o di riduzione del credito, il cliente non può utilizzare il credito concesso o può utilizzarlo fino al nuovo limite comunicato dalla Banca con effetto dalla ricezione della comunicazione di recesso e deve corrispondere

alla Banca tutto quanto dovuto entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della comunicazione della Banca<sup>3</sup>. In caso di sospensione, il cliente non può compiere alcun utilizzo del credito fino alla data in cui la Banca ne comunichi l'eventuale ripristino.

Nel caso dell'**apertura di credito in conto corrente a tempo indeterminato**, il recesso della Banca è regolato come segue:

- se il cliente riveste la qualità di "**consumatore**" ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, la Banca può recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1845, comma 3, cod. civ. con preavviso di 15 (quindici) giorni. Qualora sussista un giustificato motivo – come il verificarsi delle ipotesi previste dall'art. 1186 cod. civ. – la Banca può senza preavviso recedere dal contratto, oppure sospendere l'utilizzo o ridurre l'ammontare, dandone tempestiva comunicazione al cliente. La Banca comunica al cliente il recesso dal contratto, la riduzione dell'ammontare o la sospensione dell'utilizzo con lettera raccomandata. In caso di recesso o di riduzione del credito per giustificato motivo o per giusta causa, il cliente deve corrispondere alla Banca quanto dovuto entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della comunicazione della Banca, mentre, in caso di recesso con preavviso di 15 (quindici) giorni, il cliente deve corrispondere quanto dovuto entro la scadenza di tale preavviso.
- se il cliente **non** riveste la qualità di "**consumatore**" ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, la Banca può recedere in qualsiasi momento, anche in assenza di giusta causa, dal contratto, oppure ridurre l'ammontare o sospendere l'utilizzo, dandone tempestiva comunicazione al cliente. La Banca comunica al cliente il recesso dal contratto, la riduzione dell'ammontare o la sospensione dell'utilizzo con lettera raccomandata o telegramma. In caso di recesso o di riduzione del credito, il cliente deve corrispondere alla Banca quanto dovuto entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della comunicazione della Banca.

In entrambi i casi, il recesso determina immediatamente la cessazione della facoltà di utilizzo del credito concesso. In caso di sospensione, il cliente non può compiere alcun utilizzo del credito, fino alla data in cui la Banca ne comunichi l'eventuale ripristino. In caso di riduzione, il Cliente può utilizzare il credito solo entro il nuovo limite.

## **2. Portabilità del finanziamento**

Qualora il cliente ottenga un nuovo finanziamento da un'altra Banca/intermediario finalizzato all'estinzione dell'apertura di credito in conto corrente concessa dalla Banca, il cliente è tenuto a rimborsare unicamente capitale, interessi e commissione onnicomprensiva ex art. 117 bis D. Lgs. 385/1993 senza alcun altro onere aggiuntivo, neppure indirettamente.

## **3. Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale**

Alla data di ricezione della relativa richiesta sempre che si siano verificate tutte le condizioni necessarie alla chiusura del rapporto, ivi compreso l'estinzione di tutto quanto dovuto alla Banca per capitali, interessi, oneri e spese.

## **4. Reclami**

Il Cliente può presentare reclamo per iscritto indirizzandolo alla Banca all'attenzione dell'Ufficio Affari Legali e Societari di Banca Consulia S.p.A., C.so Monforte 52, 20122 Milano, con lettera raccomandata A/R, o tramite fax al n. 02.85906.2141, o per posta elettronica all'indirizzo mail [reclami@bancaconsulia.it](mailto:reclami@bancaconsulia.it), o sempre per iscritto mediante consegna dello stesso alla filiale dove è intrattenuto il rapporto. L'Ufficio Affari Legali e Societari riscontra la richiesta del Cliente entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione del reclamo.

Il Cliente - qualora sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all'Ufficio Affari Legali e Societari (perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla Banca) - può presentare un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), secondo le condizioni e le procedure definite nel relativo regolamento disponibile presso le filiali della Banca, oppure disponibile sul sito internet [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it).

In ogni caso, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, il Cliente deve esperire uno dei procedimenti di risoluzione alternativa delle controversie, così come previsto dal D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, come successivamente modificato ed attualmente in vigore. Si evidenzia che il preventivo esperimento del procedimento di mediazione previsto dalla norma precedentemente richiamata costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

<sup>3</sup> Qualora tuttavia si verifichi una delle ipotesi previste dall'art. 1186 c.c., la Banca può pretendere la immediata restituzione di quanto dovuto dal cliente (se il cliente non riveste la qualità di "consumatore").

**LEGENDA**

<b>Fido o affidamento</b>	Somma che la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente oltre il saldo disponibile.
<b>Affidamento a revoca</b>	Affidamento a tempo indeterminato.
<b>Affidamento a tempo determinato</b>	Affidamento con scadenza prefissata.
<b>Cliente consumatore</b>	La persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (Sez. I, Cap. 3, Provvedimento Banca d'Italia del 29 luglio 2009).
<b>Cliente non consumatore</b>	I soggetti che non rientrano nella categoria di cui sopra.
<b>Commissione per messa a disposizione fondi (commissione omnicomprensiva)</b>	Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,50%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
<b>Sconfinamento in assenza di fido e sconfinamento extra-fido</b>	Somma che la banca ha accettato di pagare quando il cliente ha impartito un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze) senza avere sul conto corrente la disponibilità, anche per valuta. Si ha sconfinamento anche quando la somma pagata eccede il fido utilizzabile.
<b>Tasso debitore annuo nominale (TAN)</b>	<p>Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento ("extra-fido"). Gli interessi sono calcolati applicando due tassi contrattualmente stabiliti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un tasso di interesse su scoperti a fronte di fido, qualora l'affidamento sia utilizzato entro i limiti dell'importo concesso;</li> <li>- un tasso per eventuale "sconfinamento" ("extra-fido") che sarà applicato al solo importo dello sconfinamento, per i giorni della durata del superamento del fido. Detto sconfinamento dovrà essere comunque autorizzato dalla Banca.</li> </ul> <p>Gli interessi vengono liquidati con periodicità annuale e addebitati sul conto corrente il 1 marzo di ogni anno successivo alla maturazione, insieme alle commissioni e alle spese. La Banca in ogni caso si adeguerà alle disposizioni di legge e attuative che regolano la materia che dovessero essere emanate nel corso del rapporto.</p> <p>Il tasso di interesse è determinato dal valore del parametro di riferimento al quale si aggiunge uno spread. Qualora il parametro di riferimento cui è indicizzato il tasso variabile assuma un valore pari a zero o negativo (per effetto dell'andamento del mercato monetario), il tasso di interesse applicato sarà pari allo spread. In nessun caso, quindi, la misura degli interessi potrà essere inferiore al valore dello spread, anche se il parametro di riferimento assumesse valori negativi</p>
<b>Tasso variabile</b>	Si definisce tasso di interesse variabile quel tasso che varia in relazione all'andamento di uno o più parametri di indicizzazione specificamente indicati nel contratto di apertura di credito.
<b>Euribor</b>	L'Euribor (acronimo di <i>Euro Interbank Offered Rate</i> , tasso interbancario di offerta in euro) è il tasso d'interesse, applicato ai prestiti interbancari in euro non garantiti, calcolato giornalmente come media semplice delle quotazioni rilevate su un campione di banche con elevato merito di credito selezionato periodicamente dalla <i>European Banking Federation - FBE</i> .
<b>Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)</b>	Il TEGM è il tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore.
<b>Tasso Anno Effettivo Globale (TAEG)</b>	Il TAEG individua indicativamente il costo complessivo del prodotto, espresso in termini percentuali, su base annua. L'indicatore non esaurisce tutte le voci di costo che potrebbero incidere sul rapporto (è il caso ad esempio dei costi variabili, legati all'andamento dei tassi o all'attivazione e utilizzo di specifici servizi o operazioni).
<b>Giustificato motivo</b>	Evento estraneo alla volontà della Banca che pregiudica il rapporto fiduciario tra Banca e cliente o che comporta per la Banca la necessità di modificare determinate clausole contrattuali.
<b>Recesso</b>	Atto con il quale una delle parti di un rapporto contrattuale esercita la facoltà di sciogliere il rapporto stesso.